



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12696

concernente la revisione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 2 ottobre 2023

Lugano, 2 aprile 2026

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunalì,

attraverso il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di apportare alcune, puntuali, modifiche al Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano, approvato da codesto Onorando Consesso il 2 ottobre ed entrato in vigore dal 1° settembre 2024, che si rendono a nostro avviso necessarie alla luce dell'esperienza concreta nell'applicazione del nuovo Regolamento.

Premessa

La nostra Città si è dotata del Regolamento comunale in oggetto per sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.

L'accesso alle prestazioni del Regolamento è influenzato in misura significativa da una serie di fattori esterni e di natura economica, demografica, politica e geopolitica, che incidono direttamente sulle condizioni di vita della popolazione.

Le variazioni osservate a 17 mesi dall'entrata in vigore dell'ultima revisione nel numero di beneficiari o nelle domande di intervento pervenute non sono quindi necessariamente riconducibili a scelte gestionali o organizzative dell'ente pubblico, ma quanto piuttosto all'evoluzione del contesto socioeconomico in cui esso opera.

Talune scelte di cambiamenti normativi e delle politiche pubbliche definite a livelli istituzionali superiori, hanno inciso sull'accesso alle prestazioni sociali comunali. Ad esempio, il cambiamento nei limiti di riferimento previsti per gli affitti massimali riconosciuti in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) e prestazioni complementari (PC), hanno influenzato notevolmente il numero di beneficiari e la tipologia di prestazioni richieste, soprattutto in materia di conguagli spese.

Anche il fattore rappresentato dal contesto geopolitico e dalle crisi internazionali ha avuto una ripercussione.

Al momento dell'elaborazione del nuovo Regolamento ci si attendeva infatti un numero maggiore di richieste, alla luce in particolare della situazione legata alla guerra in Ucraina e al possibile aumento delle spese energetiche; ciò che tuttavia non è avvenuto. Anzi, nell'ultimo anno le spese energetiche sono addirittura complessivamente diminuite.

A ciò si aggiunge l'effetto di un'attività di consulenza sociale mirata, che consente di orientare le persone verso strumenti di sostegno più adeguati o verso altre prestazioni previste dal sistema sociale, permettendo in alcuni casi di attivare misure alternative o complementari in considerazione della natura sussidiaria dello strumento. Questo accompagnamento contribuisce a ridurre il ricorso diretto a determinate prestazioni comunali, pur garantendo che i bisogni delle persone vengano presi in carico attraverso altri canali istituzionali. Negli ultimi 17 mesi le consulenze sono state 3237 ed hanno portato ad una maggiore consapevolezza delle persone, che riescono a far valere i propri diritti in ambito di aiuti pecuniari.

In considerazione di quanto sopra esposto, analizzando la tipologia di richieste ricevute e delle relative prestazioni erogate, seppure le persone che si rivolgono all'intervento sociale sono aumentate, gli interventi che sfociano in una richiesta al regolamento sono inferiori rispetto a quanto inizialmente preventivato, in contro tendenza rispetto all'attuale situazione socioeconomica del territorio e degli indicatori, che evidenziano come le famiglie numerose siano frequentemente esposte a difficoltà finanziarie.

Sono quindi state eseguite delle simulazioni atte a valutare quali articoli del Regolamento potevano essere oggetto di revisione, per permettere di intervenire maggiormente e rendere meno restrittivi alcuni dei criteri stabiliti a suo tempo. Di seguito vengono elencati quelli individuati e che si propone pertanto al Legislativo di voler modificare.

Proposte di modifica

a. *Art. 4 lett. f)*

L'art. 4 del Regolamento indica i casi in cui prestazioni comunali non vengono erogate. Tra queste, il caso in cui il richiedente postuli per un importo inferiore al 30% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta.

Tuttavia, dal lato pratico è stato riscontrato che circa il 10% delle pratiche analizzate nel periodo preso in considerazione sono state respinte, perché le spese richieste erano troppo basse rispetto al patrimonio posseduto.

Si propone pertanto di modificare la disposizione come segue:

Art. 4 Eccezioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

a. – d. [...]

f. persone che fanno richiesta di una spesa per un importo inferiore al 30% sulla parte della sostanza che eccede la franchigia del 50% rispetto a titoli/capitali attivi al momento della richiesta.

Spiegazione

Con la modifica proposta, il calcolo verrebbe rivisto applicando una franchigia del 50% sui titoli e sui capitali posseduti al momento dell'inoltro della richiesta. Ciò consentirebbe di escludere dal computo del patrimonio la metà dei beni posseduti (titoli e capitali).

Successivamente verrebbe applicata una quota del 30% sulla parte eccedente, ossia sulla porzione di patrimonio che supera la franchigia del 50%.

Questa modifica renderebbe il sistema più inclusivo e maggiormente orientato a criteri sociali, poiché permetterebbe di sostenere le persone che dispongono di risparmi molto limitati rispetto a una spesa imprevista da affrontare. Inoltre, garantirebbe una maggiore equità tra chi, con sacrificio, è riuscito ad accumulare piccoli risparmi e chi invece non dispone di alcun risparmio.

In base alla simulazione effettuata, applicando la modifica circa il 66% delle pratiche attualmente respinte avrebbe avuto diritto alla prestazione e sarebbe stato accolto.

Impatto finanziario

La simulazione effettuata applicando questo articolo, avrebbe permesso nel periodo preso in esame di intervenire in 29 situazioni. Il cambiamento di questo articolo avrebbe avuto un impatto di circa fr. 25'000.--, già compresi nel preventivo 2026.

b. Art. 5 – Unità di riferimento e reddito determinante (nuovi cpv. 4 e 5)

Nell'ambito dell'analisi delle richieste, il reddito determinante rappresenta spesso uno dei principali fattori che portano alla negazione delle domande. Nel periodo preso in esame, circa il 10% delle richieste è stato respinto o accolto solo parzialmente, frequentemente a causa dell'inclusione integrale di tutti i redditi nel calcolo del reddito determinante.

La proposta è dunque quella di aggiungere due capoversi nuovi all'articolo 5, che regolino meglio il reddito determinante per il calcolo, come segue:

Art. 5 Unità di riferimento e reddito determinante

¹ L'unità di riferimento è determinata sulla base degli artt. 4-4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi, stabilita dall'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971.

² Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito netto dedotti i seguenti costi:

a. spese per l'alloggio: esclusivamente il canone di locazione e l'acconto spese (esclusi eventuali posti auto) fino al massimale riconosciuto dalla Laps. In caso di abitazione di proprietà vengono considerati gli interessi passivi.

- b. *assicurazione malattia: premio LAMAL al netto dell'eventuale sussidio. Non sono contemplati nel calcolo i premi assicurativi LCA, ad eccezione dei casi in cui gli stessi permettano il diritto a delle entrate o ad eventuali rimborsi.*

³ *Vengono computati tutti i redditi ai sensi delle normative applicabili, esclusi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni qualora gli stessi siano a complemento dell'intervento richiesto.*

⁴ (nuovo) ***Viene applicata una franchigia del 10% su tutti i redditi da lavoro (fino ad un massimo di CHF 500.00 mensili.***

⁵ (nuovo) ***Vengono esclusi dai redditi i compensi derivanti da un salario quale apprendista o stage, purché la persona in formazione sia parte dell'unità di riferimento.***

⁶ *Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria), dedotti 10'000 CHF per una persona sola, 20'000 CHF per due persone, e 5'000 CHF per ogni altro membro dell'Unità di Riferimento. L'eccedenza viene computata integralmente come reddito.*

⁷ *Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta derivante dal valore di stima dell'abitazione primaria, dedotti 75'000 CHF per una persona sola e 100'000 CHF per coppie e famiglie.*

⁸ *Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.*

Spiegazione

L'introduzione di una franchigia sul reddito da lavoro (fino ad un massimo di 500 CHF) non è un concetto nuovo, ma è già integrata nel sistema svizzero, come ad esempio nel calcolo delle prestazioni LAPS e può variare a seconda del tipo di prestazione. L'applicazione di una franchigia del 10% riduce la pressione sui redditi più bassi e aumenta la sicurezza finanziaria dei richiedenti.

L'esclusione dei redditi dei figli in formazione dal calcolo delle prestazioni rende più sociale e equo il sistema; più precisamente non penalizza chi è attivo in una formazione, rispetto ad altre situazioni.

L'introduzione di questi due nuovi paragrafi renderebbe il sistema più equo e meno punitivo verso i redditi guadagnati, migliorando l'accesso alle prestazioni, puntando a rafforzare la rete di sicurezza sociale e fornendo un sostegno più consistente alle persone che ne hanno bisogno e che lavorano. La simulazione effettuata applicando questi cambiamenti, avrebbe permesso a ca. il 54% delle pratiche che sono state accolte solo parzialmente di essere riconosciute totalmente; un ulteriore 31% circa avrebbe potuto ottenere un maggiore aiuto finanziario rispetto a quello concesso.

Impatto finanziario

La simulazione effettuata applicando questo articolo, avrebbe permesso nel periodo preso in esame di intervenire in 38 situazioni. Il cambiamento di questo articolo avrebbe avuto un impatto di circa fr. 25'000.--, già compresi nel preventivo 2026.

Conclusione

Quale proposta di soluzione si suggerisce di aggiungere all'articolo 5 di due nuovi paragrafi citati.

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto e rilevato che l'impatto economico delle modifiche agli articoli rientra nel preventivo del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, il Municipio ritiene che le proposte contenute nel presente messaggio consentano di rendere tale strumento più flessibile e aggiornato rispetto alla versione attuale. Quest'ultima, alla luce dell'evoluzione della situazione socioeconomica, risulta infatti parzialmente superata.

Le modifiche proposte permetteranno inoltre di favorire l'accesso al Regolamento da parte di numerose famiglie che, diversamente, ne rimarrebbero escluse.

P.Q.M.

Visti gli art. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, 9 cpv. 1 lett. a) e 104 del Regolamento comunale, così come ogni altra norma in concreto applicabile si chiede a codesto Onorando Consesso di voler

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche agli art. 4 e 5 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale della Città di Lugano del 2 ottobre 2023.
2. Le modifiche entrano in vigore con la loro approvazione da parte della competente Autorità cantonale.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Michele Foletti

Segretario comunale
Robert Bregy

